

Decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale

Disegno

Modifica del ...

Il presente testo è una versione provvisoria: fa fede unicamente il testo pubblicato sul Foglio federale (<http://www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it>).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

Il decreto federale del 4 ottobre 2006² concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale è modificato come segue:

Ingresso

visto l'articolo 13 capoversi 3 e 4 della legge federale del ...³ concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato,

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d

¹ È approvato un credito complessivo di 20,8 miliardi di franchi (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincaro e l'imposta sul valore aggiunto) per il completamento della rete di strade nazionali, per l'eliminazione dei problemi di capacità su questa rete, per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati e per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

² Il credito è ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente:

Compito	Investimenti in milioni di franchi		
	1 ^a tappa approvati	tappe ulteriori bloccati	Totale
d. Contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche	800	0	800

¹ FF

² FF 2007 7705

³ RS ...; FF ...

II

Il presente decreto non sottostà a referendum.